



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

177 - 2018 - 48 - 520

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2018, N. 46

Lavoro straordinario dei dipendenti regionali in occasione di consultazioni elettorali. Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979

Art. 1

Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979
(Lavoro straordinario connesso a consultazioni elettorali)

1. L'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) è da intendersi riferito a tutte le elezioni e ai referendum la cui competenza organizzativa è posta in capo alla Regione. La deroga allo straordinario prevista è da intendersi estesa alle disposizioni concernenti l'onnicomprendività del trattamento retributivo dei dipendenti, compreso il personale iscritto nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) che esercita il proprio mandato presso gli enti locali e l'Amministrazione regionale con i soli limiti indicati nel medesimo articolo.

Art. 2

Norma finanziaria

1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.